

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**PRIMA SEZIONE PENALE**

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 113/2026

SILVIA MATTEI

- Relatore -

UP - 17/02/2026

MICAELA SERENA CURAMI

R.G.N. 34566/2025

ANGELO VALERIO LANNA

MASSIMILIANO MICALI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

sentito il difensore del ricorrente, avvocato , il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'8 maggio 2024, il Gip del Tribunale di Tivoli, all'esito di giudizio abbreviato celebrato nei confronti di imputato del delitto di cui all'art. 278 cod. pen. per avere, in due occasioni, offeso l'onore e il prestigio del pubblicando sul proprio profilo due post nei quali esprimeva frasi offensive in relazione a notizie riguardanti il assolveva l'imputato dal reato commesso il 1.5.2020, mentre lo condannava per quello commesso il 3.2.2021. Avverso detta sentenza proponevano appello sia il pubblico ministero sia la difesa dell'imputato: il primo chiedendo la riforma della sentenza nel capo relativo all'assoluzione e contestando la quantificazione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale



della pena; il secondo chiedendo l'assoluzione anche dal secondo episodio o, in subordine, il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131- *bis* cod. pen. e, in ulteriore subordine, la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con sentenza dell'8 maggio 2025, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli all'esito di giudizio abbreviato.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando tre motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, censura la decisione per essere fondata su motivazione illogica e per essere stata assunta in violazione del principio del ragionevole dubbio. Secondo la difesa, a fronte delle due possibili interpretazioni del post: la prima, che riferiva al [REDACTED] l'espressione offensiva posta a commento della convocazione di [REDACTED] per il conferimento dell'incarico di [REDACTED] la seconda che, invece, riferiva il commento a [REDACTED] la Corte avrebbe optato per la tesi accusatoria sulla base di una argomentazione illogica. In particolare, ritiene illogico che la pronuncia si sia fondata sulle dichiarazioni dell'imputato, il quale, in sede di interrogatorio, aveva dichiarato di essersi riferito non alla persona, ma "al contenuto della notizia", mentre, solo nell'atto di appello, aveva fatto riferimento alla persona di [REDACTED]. Osserva che la fondatezza della tesi difensiva si evince, invece, dal fatto che, in quei giorni, la scelta di conferire l'incarico a [REDACTED] era stata contestata da molte forze politiche in quanto questi non costituiva espressione di una scelta del corpo elettorale. La circostanza che il [REDACTED] in quell'occasione, si fosse limitato ad accogliere le indicazioni portate dai partiti, assumendo, quindi, un ruolo solo "notarile", escludeva che potesse rivolgersi al [REDACTED] il post che, invece, riguardava il [REDACTED] incaricato.

Aggiunge che, in presenza di due opzioni interpretative parimenti accoglibili, la Corte ha optato per una pronuncia di condanna anziché per l'assoluzione, pur non essendo stata raggiunta prova certa della correttezza dell'interpretazione del commento e non avendo argomentato in ordine alle ragioni per le quali era da escludere la fondatezza della tesi difensiva.

2.2. Con il secondo motivo, censura la motivazione in base alla quale è stata respinta l'istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen. Osserva che la richiesta è stata motivata sulla base della limitatissima diffusione del post, comparso unicamente sul profilo [REDACTED] dell'imputato, mentre il rigetto è stato motivato sulla base della "reiterazione di commenti biasimevoli e volgari" da parte dell'imputato, nonché sulla base della qualifica professionale del ricorrente, [REDACTED] che avrebbe dovuto indurlo ad un maggiore rispetto delle istituzioni.



Osserva che non è ravvisabile alcuna ostativa reiterazione di comportamenti, posto che l'imputato è stato assolto in relazione al primo post e che la qualifica soggettiva professionale non costituisce motivo rilevante ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo censura la decisione per non aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche richieste sulla base dello stato di incensuratezza dell'imputato, dell'ineccepibile comportamento processuale e del fatto che si trattasse di reato di opinione. Censura la decisione per essere stata fondata sulla ritenuta "protervia dello [REDACTED] sulla sua mancanza di resipiscenza e sul fatto di essere stato sottoposto a misura cautelare in relazione al reato di abuso d'ufficio, osservando che non è legittimo fare riferimento ad altro procedimento ancora in corso per negare le circostanze generiche, in violazione del principio di presunzione di innocenza, e che non vi è motivo di invocare la resipiscenza, essendo stato assolto l'imputato con riferimento al primo post.

Chiede, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con riferimento al primo motivo, ha osservato che la questione è di merito e, quindi, esorbita dal perimetro di valutazione di questa Corte. Quanto al secondo e terzo motivo, ha ritenuto fondate le argomentazioni della Corte territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Al fine di una migliore comprensione, si riferiscono sinteticamente i fatti oggetto del processo. [REDACTED] veniva rinviato a giudizio in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 278 cod. pen. per avere offeso l'onore e il prestigio del [REDACTED] in due circostanze: una prima volta, il 1 maggio 2020, pubblicando sul proprio profilo [REDACTED] il commento «un'altra merda» con riferimento ad una notizia relativa alla firma di un decreto riguardante carcere e intercettazioni; una seconda volta, il 3.2.2021, pubblicando sul medesimo profilo, a commento della notizia « [REDACTED] nomina [REDACTED] », che esponeva il ritratto del [REDACTED] un post del seguente letterale tenore «quando nasci merda e non puoi morire cioccolato».

3. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente denuncia illogicità della motivazione nonché violazione del principio del ragionevole dubbio. Lamenta che, a fronte delle due possibili interpretazioni del post: la prima, che riferiva al [REDACTED] l'espressione offensiva posta a



commento della convocazione di [REDACTED] per il conferimento dell'incarico di [REDACTED] la seconda che, invece, riferiva il commento a [REDACTED] la Corte avrebbe optato per la tesi accusatoria sulla base di una argomentazione illogica.

Il motivo è infondato. Deve ribadirsi che «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risulterne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.[...]» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Rv. 233708). Giova, altresì, ricordare la sentenza della Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Infine, a proposito del "ragionevole dubbio" invocato dal ricorrente, si richiama il principio



affermato da questa Corte, la quale ha chiarito che «La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262280-01).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha motivato la propria scelta sulla base del tenore letterale del commento e del complessivo contesto comunicativo. La frase «quando nasci merda e non puoi morire cioccolato», contenendo il verbo «nasci», espresso alla seconda persona singolare, posto sotto la fotografia del [REDACTED] non poteva che essere rivolta a quest'ultimo. Inoltre, la Corte ha rafforzato la propria argomentazione, osservando che, in sede di interrogatorio, l'imputato si era giustificato sostenendo che l'affermazione era riferita alla notizia e non alla persona del [REDACTED] tesi insostenibile stante l'uso del verbo "nasci"; solo in sede di ricorso in appello si era, invece, sostenuto che il commento era rivolto al [REDACTED] [REDACTED]. La Corte ha, conseguentemente, ritenuto che il tenore letterale della frase, l'apposizione del commento sotto la fotografia del [REDACTED] il ruolo attivo da questi avuto nella scelta del [REDACTED] incaricato, non consentivano dubbi in ordine al soggetto destinatario della frase offensiva, individuato nel [REDACTED] [REDACTED] così integrando la fattispecie criminosa contestata.

Si tratta di interpretazione del fatto che, in base ai principi in precedenza enunciati, non può costituire oggetto di valutazione in sede di legittimità ove sia fondata, come nella specie, su motivazione del tutto razionale.

4. Con il secondo motivo, la difesa del ricorrente censura la motivazione in base alla quale è stata respinta l'istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen.

Il motivo non può essere condiviso. L'art. 131-*bis* cod. pen. esclude la punibilità per reati puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o con pena pecuniaria, sola o congiunta a quella detentiva, quando l'offesa all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice è di particolare tenuità. La norma dispone che la valutazione della tenuità venga effettuata con riferimento alla modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., nonché alla



condotta susseguente al reato. Il richiamo all'art. 133, primo comma cod. pen., valorizza, oltre alle modalità dell'azione e alla gravità del danno e del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa.

Con riferimento alla rilevanza dell'elemento soggettivo del reato, questa Corte ha ritenuto di poter attribuire rilievo a tutte quelle condizioni soggettive che incidano sull'intensità del dolo. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590-01, hanno affermato che la rilevanza dell'elemento soggettivo del reato nell'applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. «[...] emerge icasticamente dalla stessa intitolazione dell'art. 133, dedicato alla valutazione della gravità del reato agli effetti della pena; atteso che il nuovo istituto è stato configurato proprio come una causa di esclusione della punibilità». Hanno osservato che «...come ormai comunemente ritenuto, anche l'elemento soggettivo del reato penetra nella tipicità oggettiva» e che «anche nell'ambito del dolo, condotta e colpevolezza s'intrecciano». Con la conseguenza che «Essendo richiesta la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta...»

La Corte territoriale, nel motivare il rigetto della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. La reiterazione di commenti biasimevoli e volgari - chiunque ne sia il destinatario - è indicativa del fatto che l'azione non si colloca in un contesto di mera occasionalità, ma è espressiva della propensione intenzionale a superare i limiti posti dall'ordinamento a tutela della continenza espressiva e della dignità delle persone. D'altro canto, depone nel senso di una particolare intensità del dolo la qualità professionale del ricorrente, [REDACTED] Colui che, per professione, si confronta quotidianamente con l'applicazione della legge, e di quella penale in particolare, ha certamente una consapevolezza del disvalore della condotta diversa e più intensa del *quisque de populo*.

5. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso. Le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Rv. 275640-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489-01). «La sussistenza di circostanze attenuanti



rilevanti ai fini dell'art. 62-*bis* cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato » (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01). Nel caso in esame, la Corte, con giudizio di fatto fondato sulle risultanze dell'istruttoria, ha ritenuto di non ravvisare elementi positivi sia per l'assenza di qualunque ripensamento critico (ciò che non elide il fondamento costituzionale del diritto di difendersi anche tacendo o, persino, mentendo, in quanto implica soltanto che tale condotta non costituisce elemento idoneo a ridimensionare l'ordinaria risposta sanzionatoria all'illecito, non potendo costituire elemento positivo, ma del tutto neutro) sia per la protervia dell'imputato siano indicative di una personalità riottosa al rispetto delle regole. La motivazione è logica e coerente con gli elementi di fatto evidenziati nelle sentenze di merito. Infondate sono le censure mosse dalla difesa del ricorrente, essendo la protervia riferita non tanto alla pendenza di altro procedimento penale (elemento che, essendo inserito tra parentesi deve ritenersi indicato *ad colorandum* e non certo esaustivo), quanto alle caratteristiche della condotta della quale è stato ritenuto responsabile, valutata alla luce del profilo professionale.

6. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 17/02/2026

Il Consigliere estensore
SILVIA MATTEI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

